



Comune di Canobbio

**ORDINANZA PER IL
CONFERIMENTO DI
INCENTIVI ECONOMICI A
FAVORE DELLA
PROMOZIONE DELLO
SPIRITO ECOLOGICO**

Ordinanza per il conferimento di incentivi economici a favore della promozione dello spirito ecologico

Indice

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Campo d'applicazione
- Art. 3 Beneficiari
- Art. 4 Ammontare del sussidio
- Art. 5 Modalità di pagamento
- Art. 6 Termine e restituzione
- Art. 7 Pubblicazione – entrata in vigore

Il Municipio di Canobbio, nell'ambito del programma di sensibilizzazione ecologica e nell'intento di favorire l'uso di benzina alchilata per apparecchi da giardinaggio e di apparecchi da giardinaggio con motore elettrico, in applicazione all'articolo 192 LOC e 44 RALOC, emana la seguente

ordinanza:

Art. 1 Scopo

Al fine di incentivare la popolazione nella scelta di soluzioni che, seppure comportano costi maggiori, contribuiscono a salvaguardare l'ambiente mediante minori emissioni nocive, il Comune di Canobbio elargisce dei sussidi a titolo di incentivo economico.

Art. 2 Campo d'applicazione

Il sussidio è concesso sull'acquisto per uso proprio di apparecchi da giardinaggio con motore elettrico (tosaerba, motoseghe, decespugliatori, ...) e di benzina alchilata per apparecchi da giardinaggio con motore a benzina.

Art. 3 Beneficiari

- ¹ Possono beneficiare del sussidio i cittadini residenti a Canobbio che:
 - occupano un'abitazione monofamiliare con giardino annesso, sia come proprietari che inquilini,
 - sono proprietari, amministratori, portinai o inquilini di abitazioni plurifamiliari o di stabili commerciali e industriali con giardino annesso.
- ² Possono inoltre beneficiare del sussidio le persone che lavorano piccoli appezzamenti agricoli (vigneti, orti, ecc.) in territorio di Canobbio.

Art. 4 Ammontare del sussidio

- Il sussidio ammonta a:
- il 50 % del costo della benzina alchilata, ritenuto un massimo di 20 litri all'anno per immobile o appartamento con giardino annesso o per appezzamento agricolo,
 - il 50 % del costo, ritenuto un massimo di CHF 100.00, per l'acquisto di un apparecchio da giardinaggio con motore elettrico, ritenuto un massimo di un solo apparecchio all'anno (tosaerba o motosega o decespugliatore, ...) per immobile o appartamento con giardino annesso o appezzamento agricolo.

Art. 5 Modalità di pagamento

- ¹ Il sussidio comunale viene versato dietro presentazione alla Cancelleria comunale dei seguenti giustificativi:
 - a) domanda di sussidio debitamente compilata;
 - b) prova dell'avvenuto pagamento dell'importo totale della benzina alchilata e/o dell'apparecchio da giardinaggio con motore elettrico.
- ² L'importo del sussidio è versato di regola entro due mesi dalla richiesta sul conto corrente postale o bancario indicato dal richiedente.

Art. 6 Termine e restituzione

¹ Il diritto al sussidio decade se il beneficiario non presenta la domanda alla Cancelleria comunale entro tre mesi dalla data di acquisto dell'apparecchio, rispettivamente della benzina alchilata.

² I sussidi riscossi indebitamente devono essere restituiti.

Art. 7 Pubblicazione - Entrata in vigore

Adottata con risoluzione municipale no. 2544 del 15 marzo 2010.

La presente Ordinanza, pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC dal 22 marzo 2010 al 6 aprile 2010, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, entra in vigore il 15 aprile 2010

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
R. Lurati

Il Segretario:
F. Lurati